



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

Approvato con delibera di C.C. N.48 DEL 06.12.2005 ed integrato con delibera di C.C. n.102 del 15.11.2006.

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 1 – Oggetto della tutela

Gli esemplari arborei di pregio di cui al successivo art.17; le siepi, i filari e le macchie arbustive di cui al successivo art.16, gli esemplari arborei costituenti verde pubblico o collocati in area sottoposta a tutela dal vigente P.R.G., gli esemplari arborei anche di proprietà privata aventi circonferenza del tronco superiore a cm. 60, le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta una circonferenza di cm. 45 rilevata a m.1 dal colletto, devono essere rigorosamente conservate.

Art.2 – Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione Comunale

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione Comunale stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, sotto la direzione dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio tecnico.

Art.3 – Norma di esclusione

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate e semispecializzate.

A tale scopo si definiscono:

- coltivazione specializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file paralleli in pieno campo;
- coltivazione semispecializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in un unico filare in pieno campo.

Sono, inoltre, esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificamente destinati alla produzione di legno.

Si intendono, inoltre, esclusi gli orti, i vivai e le piante da frutto a scopo produttivo che non siano sottoposte a tutela particolare.

I tutori vivi delle piantate della vite non sono esclusi dalla presente normativa.

Art.4 – Abbattimenti

L'abbattimento degli alberi e degli altri elementi verdi sottoposti a tutela è consentito di norma solo in caso di stretta necessità quali:

1. incolumità per le persone,
2. gravi danni strutturali ad opere pubbliche e private a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta, tali da non comprometterne la stabilità e la sicurezza;
3. pubblica utilità, nel rispetto dei principi generali del presente regolamento;
4. gravi ed irreversibili malattie parassitarie;
5. progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi della presente normativa, a giudizio dell'Amministrazione comunale, un miglioramento ambientale dell'esistente.

Chi intende abbattere un albero deve inoltrare al Comune una richiesta in carta libera compilata su moduli predisposti dal Comune, nella quale vengano descritte le caratteristiche della pianta stessa e le motivazioni di tale intenzione.

Prima di procedere all'abbattimento, l'interessato dovrà attendere il riscontro alla richiesta che l'Amministrazione comunale provvederà a fornire entro 30 giorni dal ricevimento, con eventuali prescrizioni a cui attenersi.

Qualora le ragioni dell'abbattimento appaiano dubbie, il tecnico comunale può richiedere all'interessato una perizia da parte di un tecnico abilitato: tale richiesta interrompe il termine suddetto di 30 giorni.

Qualora non sussistano le condizioni che consentano l'abbattimento, il riscontro sarà ovviamente negativo, con la descrizione dell'esplicita motivazione.

Il mancato riscontro da parte dell'Amministrazione Comunale nel termine di 30 giorni è da intendersi come riscontro positivo nel rispetto del silenzio assenso, in base alla normativa vigente.

Nel caso di controversie tra cittadini privati aventi ad oggetto l'abbattimento di piante decise dall'organo giudiziario competente, gli interessati sono esentati dalla specifica autorizzazione comunale per l'esecuzione del provvedimento (sentenza, ordinanza, ecc.) di abbattimento emesso.

In caso di grave e imminente situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, il proprietario o altra persona avente titolo può procedere all'abbattimento previa con stazione da parte degli organi di vigilanza sul territorio, quali: agenti di Polizia Municipale, responsabile della Protezione civile, Vigili del Fuoco, Guardie Ecologiche ecc...

Qualora prescritto dall'Amministrazione comunale, al fine di compensare l'avvenuto impoverimento del patrimonio vegetale, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, secondo quanto prospettato dal riscontro positivo dell'ufficio Ambiente alla comunicazione del richiedente, da altrettanti esemplari di circonferenza, misurata ad 1 m. di altezza, apri almeno a 16 cm.

Qualora gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti, non sussiste l'obbligo della ripiantagione.

Qualora prescritto dall'Amministrazione comunale, le piante abbattute senza il riscontro positivo del Comune di cui sopra, o devitalizzate, devono essere sostituite con nuovi alberi della stessa specie come sotto indicato:

pianta abbattuta senza autorizzazione

circ. 60 – 125 cm.

circ. 126 – 190 cm.

impianto di sostituzione

n.1 albero di dimensioni minime di circ. cm. 16

n.1 albero di dimensioni minime di circ. cm. 30

circ. oltre 190 cm

**n.1 albero di dimensioni minime
di circ. cm. 45**

Qualora si verifichi che l'impianto di sostituzione per alberi abbattuti senza autorizzazione sia inattuabile per ragioni tecniche, il proprietario dovrà fornire all'Amministrazione comunale gli alberi prescritti, i quali verranno collocati in area pubblica oppure, in alternativa, dovrà versare al comune il rispettivo valore commerciale in base al prezzario regionale vigente delle opere forestali.

Nel caso l'albero da piantare in sostituzione di una pianta abbattuta senza il riscontro positivo del Comune sia in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento in materia di scelta e messa a dimora delle specie arboree, o sussistano altri problemi oggettivi, l'Amministrazione comunale provvederà ad indicarne la specie.

Il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritti dall'Ufficio Ambiente.

Qualora gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti, non sussiste l'obbligo della ripiantagione.

La non ottemperanza alle prescrizioni riportate negli atti autorizzativi comporta l'automatico decadimento del riscontro positivo del Comune e l'applicazione delle relative sanzioni.

Art.5 – Potature

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie particolari, non necessita di potature.

La potatura è un intervento che ha un carattere di straordinarietà.

Eccettuati alcuni casi particolari debitamente documentabili, come ad esempio tutori vivi delle piante, od arte topiaria, ecc., le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di piccole dimensioni, di norma di diametro non superiore a 10 cm., praticando tagli all'inserimento della branca o del ramo e cioè nei "nodi", in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di giovani vegetazioni apicali: tale tecnica viene generalmente definita con il termine di potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno.

E' vietata la capitozzatura degli esemplari arborei, poiché tale tecnica ne compromette lo stato fitosanitario in maniera grave ed irreversibile, ad eccezione dei filari di salici da capitozzo, situati nelle campagne.

Gli interventi potranno essere effettuati:

- 1. per le specie decidue nel periodo tardo autunnale e invernale (dalla fine di novembre a marzo);**
- 2. per le specie sempreverdi nei periodi di riposo vegetativo, luglio – agosto e dicembre – gennaio – febbraio;**
- 3. sulle branche morte è possibile intervenire tutto l'anno così come gli interventi cesori su siepi o arbusti a forma obbligata.**

Art. 6 – Danneggiamenti

La drastica capitozzatura e gli altri danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati.

Casi specifici di danneggiamento:

- 1. E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.**
- 2. E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio.**
- 3. Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di**

terreno o di qualsiasi materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a m.0,20.

4. E' vietato l'asporto del terreno.
5. E' vietato affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature di proprietà comunale e privata quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.
6. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni del gas e dell'acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali.
7. E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle piante e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

Per la valutazione di eventuali danni arrecati al verde pubblico verranno applicati i criteri di cui all'art.28 del presente Regolamento.

Art.7 – Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente, come ad esempio lesioni alla corteccia o alle radici, rottura di branche o rami, ecc.

Le principali norme da adottare sono le seguenti:

1. Evitare il costipamento del terreno in prossimità dell'apparato radicale; effettuare operazioni a mano per quanto possibile.
2. Evitare la ricarica del terreno anche solo per piccole frazioni: le costrizioni all'apparato radicale causano squilibri fisiologici difficilmente sanabili.
3. Evitare l'abbassamento del terreno.
4. Evitare scavi in prossimità delle radici;
5. Evitare modificazioni della falda freatica più superficiale.
6. Evitare lo spargimento di rifiuti edili di qualsiasi natura che possono alterare il pH del terreno.
7. Evitare la perdita d'acqua in grosse quantità e per periodi prolungati.
8. Evitare di danneggiare corteccia e tronco anche appoggiando strumenti o materiali.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza delle piante, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste delle tavole di legno.

Al termine del lavoro dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Difesa di superfici vegetali

Per impedire danni provocati da lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare complessivamente devono essere recintate con rete metallica alta almeno m.1.8; nell'ambito delle suddette superfici non possono essere versati olii minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi un effetto consolidante sul suolo.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di m.5 dalla chioma degli alberi o cespugli.

Fuochi all'aperto possono essere accesi solo ad una distanza minima di m.20 dalla chioma di alberi e cespugli.

Difesa delle parti aeree degli alberi

Per la difesa contro danni meccanici, come, ad esempio, contusioni e rotture della corteccia e del legno da parte di veicoli, macchine ed altre attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione,

costituito d una recinzione che racchiuda la superficie di suolo sotto la chioma, estesa su tutti i lati per almeno m.1,5.

Se per insufficienza di spazio – a giudizio della Direzione dei lavori – non è possibile la messa in sicurezza dell'intera superficie suddetta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno m.2, disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali cuscinetto (ad esempio gomme di autoveicoli), evitando di collocare le tavole direttamente sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi e simili.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di ricariche di suolo

Intorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se consentite dalla specie. In ogni caso, è necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero mediante settori di areazione, alternati a settori di terriccio, destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale.

I settori di areazione, realizzati con materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es. ghiaia o pietrisco) fino al livello finale della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie del suolo, estesa almeno m.1,5 attorno alla chioma dell'albero, pari almeno ad un 1/3, per specie dotate di apparato radicale profondo ed a ½, per specie dotate di apparato radicale superficiale.

Prima della ricarica, eventuali tappeti erbosi, foglie ed altri materiali organici devono essere allontanati, per evitare eventuali fenomeni putrefattivi.

Durante i lavori occorre fare attenzione a non compattare il suolo.

Difesa delle radici degli alberi in caso di abbassamento del suolo

Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti, il livello preesistente del suolo non può essere alterato all'interno di una superficie almeno m.1,5 attorno alla chioma degli alberi, per salvaguardare la fitta rete delle radici sottili.

Difesa delle radici degli alberi in caso di scavi di breve durata

A causa del pericolo di rottura delle radici, generalmente gli scavi saranno eseguiti solo a mano e ad una distanza dal tronco non inferiore a m. 2,5.

In casi singoli, a giudizio della Direzione dei Lavori, la distanza può essere ridotta a m.1,5 con alberi aventi apparato radicale profondo e a m.2 con alberi dotati di apparato radicale superficiale.

Le radici devono essere protette contro l'essiccazione e contro il gelo.

Difesa delle radici degli alberi in caso di scavi di lunga durata

Nella stagione vegetativa precedente l'apertura del cantiere, deve essere realizzata una cortina protettiva delle radici, scavata a mano ad una distanza non inferiore a m. 1,5 dal tronco, per uno spessore di circa cm. 50 a partire dalle pareti della futura fossa di cantiere e ad una profondità di almeno cm.30 sotto il fondo della fossa stessa, ma tuttavia non più profonda di m.2,5.

Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell'albero, le radici di maggiori dimensioni devono essere recise con un taglio netto, da ricoprire subito con un prodotto cicatrizzante.

Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di cantiere, si deve realizzare una solida armatura, costituita da pali di legno sui quali deve essere inchiodata una rete metallica, cui viene assicurata una tela di juta.

Infine, lo scavo deve essere riempito con una miscela costituita da composta, sabbia e torba umida.

Fino all'apertura del cantiere e durante i lavori successivi, la cortina protettiva delle radici deve essere mantenuta costantemente umida e l'albero, se necessario, deve essere adeguatamente ancorato.

Difesa delle radici degli alberi in caso di costruzione di murature

Nel caso in cui vengano costruite murature ad una distanza inferiore a m.1,5 dal tronco

degli alberi, si devono realizzare fondamenta discontinue, su plinti a distanza, l'uno dall'altro, non inferiore a m.1,5.

Difesa delle radici degli alberi in caso di transito.

Qualora non si possa evitare di transitare a distanza inferiore a m.1,5 dalla chioma degli alberi, la superficie di terreno sottostante deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente spessore minimo di cm. 20, sul quale devono essere poste tavole di legno. Dopo l'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato a mano in superficie, avendo cura di non danneggiare le radici.

Difesa delle radici degli alberi in caso di abbassamento della falda freatica.

Nel caso di abbassamento della falda freatica, provocato dai lavori di cantiere, di durata superiore a tre settimane durante il periodo vegetativo, gli alberi devono essere bagnati con almeno 25 l/mq di acqua ad intervalli settimanali, tenuto conto delle precipitazioni naturali. Per aumentare la resistenza delle piante, il suolo deve essere inoltre concimato e trattato con prodotti che contrastino l'evaporazione.

Difesa degli alberi in caso di pavimentazioni impermeabili

Qualora attorno agli alberi si realizzino pavimentazioni impermeabili, ad esempio di asfalto o calcestruzzo, si deve lasciare aperta almeno la metà della superficie estesa m.2 attorno alla linea di proiezione della chioma degli alberi, nel caso di piante con apparato radicale profondo, ovvero l'intera superficie, nel caso di piante con apparato radicale superficiale. In alternativa, secondo le disposizioni progettuali o della Direzione dei lavori, la suddetta superficie potrà essere munita di una copertura permeabile all'aria e all'acqua. Nel misurare la superficie da mantenere aperta, si devono considerare le dimensioni della chioma dell'albero a maturità.

Art. 8 – Distanze minime di impianto

Per ovviare ai problemi causati dalle eccessive dimensioni di esemplari arborei situati nei pressi dei edifici pubblici o di abitazioni private, nei nuovi progetti edilizi di qualsiasi tipo occorre rispettare alcune minime distanze nell'impianto e nella messa a dimora di nuovi esemplari o altri esemplari arborei o arbustivi:

- per alberi che durante la maturità arrivano ad altezze superiori a 20 m. (farnia, platano, pioppo nero, pioppo bianco, frassino, tiglio) **m. 10**
- per alberi che durante la maturità arrivano ad altezze comprese fra 10 e 20 m: (acero campestre, carpino bianco) **m. 6**
- per alberi che durante la maturità arrivano ad altezze sino a 10 m. (albero di Giuda, varie specie di Prunus, ecc.) **m. 4**
- per alberi con portamento fastigliato, ossia con chioma piramidale o colonnare (pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale) **m. 4**

Si fa, comunque, anche riferimento alle distanze prescritte nel Codice Civile, art. 892, che suddivide gli alberi in 5 categorie fondamentali:

- 3 metri per gli alberi di alto fusto, come noci, querce, pini, cipressi, olmi, pioppo, platani e tutte le specie che ramificano, a causa delle loro caratteristiche vegetative, ad un'altezza superiore a 3 metri;
- 2 metri per le siepi di robinie;
- 1,5 metri per gli alberi che ramificano, a causa delle loro caratteristiche vegetative, ad un'altezza inferiore a 3 metri, detti a medio fusto;
- 1 metro per le siepi di ontano, castagno e simili che, per la tecnica di coltivazione

- seguita, vengono recise periodicamente vicino al ceppo;
- 0,5 metri per le siepi in generale, le viti, gli arbusti e per gli alberi da frutta di altezza inferiore ai 2,5 metri.

Qualora due fondi siano sperati da un muro, non è necessario rispettare alcuna distanza, ma le piante non devono superare il muro di confine in altezza.

Nel determinare la categoria a cui appartiene una pianta, ossia ad alto fusto o a medio fusto, occorre fare riferimento alla specie di appartenenza e non all'età dell'esemplare.

Per le nuove piantumazioni da effettuarsi lateralmente alle strade, dovranno altresì essere rispettate le distanze previste dal Codice della Strada ed il relativo regolamento di applicazione.

Art. 9 – Aree di pertinenza delle alberature

Ai fini della tutela e dello sviluppo delle alberature, si definiscono *aree di pertinenza* le superfici permeabili necessarie a garantire la vita delle piante in condizioni soddisfacenti.

Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi, ecc., deve essere inderogabilmente rispettata la distanza minima dalla base del tronco di m.2 per alberi che presentino una circonferenza del tronco fino a 95 cm., di m.4 per alberi con tronco avente una circonferenza di maggiori dimensioni e di m.1,5 per gli arbusti.

La superficie del terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno agrario ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi l'interposizione di strati impermeabili tra l'apparato radicale della pianta e la falda sottostante.

In casi eccezionali e, sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Comune potrà autorizzare alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo, mai comunque inferiori ad 1 m., quando venga garantita la tutela dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di attecchimento.

Art.10 – Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico-ambientali.

Sono fortemente sconsigliate alcune specie, che generalmente si diffondono molto velocemente a scapito delle specie autoctone: tali specie sono la Robinia (*Robinia pseudoacacia*), l'Ailanto (*Ailanthus glandulosa*), l'Acer negundo (*Acer negundo*) e l'Indaco bastardo (*Amorpha fruticosa*).

L'elenco delle specie da utilizzare è allegato al presente Regolamento.

Art. 11 – Norme per gli interventi edilizi

Tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni o ad ampliamenti dell'esistente, dovranno prevedere una sistemazione del verde secondo i canoni e le modalità previste e prescritte dal Piano Regolatore Generale e dal presente Regolamento.

Anche se l'intervento edilizio riguarderà soltanto una ristrutturazione, occorrerà prevedere una sistemazione a verde consona ai dettami del Piano Regolatore Generale e del presente Regolamento.

Il progetto della sistemazione a verde delle aree suddette prevederà un elaborato riguardante la sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione precisa delle zone alberate, a prato, a giardino, le superfici pavimentate, l'elenco delle specie da mettere a dimora e di tutte le opere di arredo e di sistemazione esterna.

Dovrà essere indicata l'eventuale presenza di elementi naturali quali siepi, macchie boscate, formazioni arbustive, presenza di stagni ecc.

La difformità esecutiva degli elaborati progettuali relativi alla sistemazione a verde costituirà causa pregiudiziale ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia secondo la normativa cogente.

Art. 12 – Interventi di rinaturalizzazione

Per questi interventi sono consentite le specie autoctone, escludendo le varietà ornamentali (vedere elenco allegato).

Possono essere utilizzate specie diverse soltanto in situazioni ambientali particolari al fine di realizzare un miglioramento dell'ecosistema.

Art. 13 – Zona agricole

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla tutela del paesaggio tipico della pianura.

Potranno essere messe a dimora specie autoctone o naturalizzate.

All'interno delle aree cortilive, nella realizzazione di parchi e giardini di pertinenza dell'abitazione, si applicano gli stessi criteri relativi al verde urbano.

Art. 14 – Verde urbano

Nella realizzazione di nuovi impianti, possono essere utilizzate tutte le specie arboree ed arbustive, sia in forma naturale che in quella ornamentale purchè le essenze autoctone e naturalizzate scelte nell'elenco di cui all'allegato A, siano prevalenti.

Art. 15 – Difesa fitosanitaria

Allo scopo di tutelare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

E' comunque necessario eseguire interventi antiparassitari a basso impatto ambientale, consigliati dal Servizio Fitosanitario Regionale, preferendo tra questi i prodotti di tipo Biologico, per non compromettere la salubrità dell'aria e la salute delle persone.

Al fine di contribuire al contenimento biologico degli insetti litofagi, oltre che di produrre effetti positivi sulla componente faunistica dell'ecosistema, è consigliata l'installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori.

Art. 16 - Tutela delle siepi, dei filari e delle macchie arbustive

Le siepi, i filari e le macchie arbustive devono essere tutelati ed è vietato il loro danneggiamento.

Nelle zone agricole l'estirpazione e il taglio di siepi, filari e macchie potrà essere

autorizzata in via straordinaria qualora faccia parte di un progetto di riqualificazione ambientale che comporti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, un beneficio ambientale all'esistente.

Le realizzazioni compiute con gli incentivi comunitari propri dei Regolamenti Comunitari e le realizzazioni future effettuate secondo le prescrizioni di Piano Agricolo Comunitario, sono escluse dal presente articolo.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei filari con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

In caso di estirpazione o di abbattimento non autorizzati vige l'obbligo della messa a dimora di nuove siepi o macchie arbustive secondo le prescrizioni dell'Amministrazione comunale.

Art. 17 – Alberi di pregio

Gli esemplari arborei individuati nel censimento predisposto dall'Amministrazione comunale sono soggetti a particolare tutela, in quanto esemplari arborei di pregio, in base ai principi ispiratori del presente regolamento.

Gli esemplari arborei di maggior pregio appartengono a specie autoctone e presentano una buona ed equilibrata struttura fisica (chioma, tronco e radici).

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vita delle piante e di adottare necessari provvedimenti per la loro salvaguardia e protezione.

Eventuali interventi di abbattimento, modifica sostanziale della struttura fisica della pianta devono essere autorizzati, almeno per quanto riguarda gli alberi di pregio devono essere autorizzati dal Comune previo parere dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante della Regione.

L'inottemperanza alle prescrizioni suddette comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

Gli interventi di cui sopra devono considerarsi eccezionali e da autorizzare solo in caso di pericolo o di cattivo stato fitosanitario.

Il proprietario è tenuto, senza necessità di alcuna autorizzazione comunale, ad eseguire periodicamente, ove e quando occorre, la rimonda dei seccumi e a conservare, in alberi a forma obbligata, la struttura della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche della pianta e l'incolumità delle persone.

In caso di abbattimento autorizzato, per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie, eccetto particolari casi nei quali il Comune prescriverà l'utilizzo di altre specie.

Le piante di sostituzione dovranno avere una circonferenza del tronco di almeno 25 cm., misurato ad 1 m. dal colletto.

Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite con alberi della stessa specie e come indicato di seguito:

albero abbattuto senza autorizzazione

circonferenza fino a 125 cm.

“ fino a 220 cm.

“ fino a 315 cm.

“ fino a 400 cm.

“ oltre i 400 cm.

impianto di sostituzione

n.2 piante circ. min. 25 cm

n.3 piante circ. min. 25 cm.

n.4 piante circ. min. 25 cm.

n.5 piante circ. min. 25 cm.

n.7 piante circ. min. 25 cm.

Qualora il tecnico comunale verifichi che gli impianti di sostituzione siano inattuabili per elevata densità arborea o per carenza di spazio o per altre caratteristiche locali, si applica quanto previsto dall'art.4 del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare all'atto

dell'autorizzazione il luogo d'impianto, qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali.

Art. 18 – Uso di parchi e giardini pubblici

Il presente articolo si applica a tutte le aree adibite a parco comunale, oasi faunistica, giardino pubblico o area verde di proprietà, in gestione o in concessione all'Amministrazione comunale.

I destinatari sono tutti gli utenti delle aree suddette, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi e Associazioni.

E' tassativamente vietato:

- a) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- b) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare o minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare aree private;
- c) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio;
- d) abbandonare, catturare, molestare e ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidiacei;
- e) permettere ad un animale in proprio affidamento di uccidere, molestare o ferire un altro animale;
- f) permettere ad un animale in proprio affidamento di molestare o ferire persone;
- g) provocare danni a strutture ed infrastrutture;
- h) inquinare terreno, corsi d'acqua, raccolte anche temporanee di acqua con qualsiasi mezzo;
- i) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- l) permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare le aree verdi al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate;
- m) l'uso di mezzi a motore, ad esclusione dei mezzi autorizzati per interventi di manutenzione e di soccorso;
- n) provocare rumori o schiamazzi.

E' invece consentito, solo previa e motivata autorizzazione scritta:

- a) introduzione dei veicoli a motore;
- b) organizzazione di eventi ricreativi culturali;
- c) l'installazione di strutture fisse o mobili di qualsiasi genere;
- d) la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici appartenenti a specie autoctone;
- e) la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
- f) l'utilizzo di immagini delle aree verdi pubbliche per scopi commerciali;
- g) l'ingresso a cavallo.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo è affidato all'Ufficio Tecnico.

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione comunale si rendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali ad esempio: interventi di sistemazione o rimozione di alberi pericolosi, asporto di piante infestanti, uso di mezzi agricoli o speciali, esecuzione di trattamenti antiparassitari e quanto non contrasti con i principi basilari di questo regolamento.

Art. 19 – Parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale

Gli interventi di carattere manutentivo effettuati nei giardini e nei parchi che possiedono un notevole valore storico, architettonico e ambientale devono tendere alla conservazione e

al ripristino delle caratteristiche originarie.

Art. 20 – Presa in carico da parte del Comune di aree verdi

Le superfici a verde, per essere prese in carico dall'Amministrazione comunale, devono essere realizzate secondo i principi del presente regolamento.

Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto approvati.

Art. 21 – Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte

E' vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, dei canali, degli argini e delle aree incolte in genere.

Verrà permesso soltanto il taglio e l'estirpazione di piante erbacee, mentre è vietato il taglio e l'estirpazione di piante arbustive o arboree salvo che, a seguito di sopralluogo comunale, venga accertato l'impedimento al corretto deflusso delle acque o alla visibilità stradale.

Art. 22 – Salvaguardia degli stagni e degli specchi d'acqua

Gli stagni e gli specchi d'acqua in genere e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardate: è vietato il loro riempimento, ad esclusione di eventuali ragioni igienico-sanitarie certificate dagli organismi competenti.

Gli interventi di riempimento devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

La chiusura di stagni o di specchi d'acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di diversità biologica.

In caso di riempimenti, anche parziali, non autorizzati, il trasgressore dovrà, a proprie spese, ripristinare la situazione precedente.

E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti di qualsiasi tipo, di liquami o altre sostanze inquinanti.

Art. 23 – Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua

E' vietato sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

In caso di soppressione o tombamento anche parziali, non autorizzati, il trasgressore dovrà, a proprie spese, ripristinare la situazione precedente.

Al fine di mantenere efficienti e funzionali i fossati, lo sfalcio degli stessi dovrà essere effettuato dai frontisti almeno due volte l'anno e precisamente dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15 ottobre al 15 novembre di ogni anno.

E' consentito lo sfalcio della vegetazione erbacea, mentre tutti gli arbusti e gli esemplari arborei dovranno essere salvaguardati, ad eccezione dei casi in cui si ravvisi un evidente ostacolo al deflusso idrico.

Sono esclusi gli interventi realizzati dal Comune o altri enti per ragioni di pubblica utilità: tali interventi dovranno essere approvati dall'ufficio Tecnico, previo parere dell'ufficio Ambiente.

Art. 24 – Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate nei modi e ai sensi di legge ovvero ai sensi della vigente normativa urbanistica se ed in quanto applicabile, salvo che il fatto costituisca reato o concreti la fattispecie del danno ambientale come tale punibile ai sensi della legge 11/05/1999 n.152 e s.m. relative disposizioni nazionali e regionali applicative.

Art. 25 – Norme finanziarie

Tutte le somme derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento saranno introitate n apposito capitolo di bilancio e il loro uso sarà destinato ad interventi sul verde pubblico o ad iniziative di rinaturalizzazione e di recupero ambientale.

Art. 26 – Organi delegati al controllo sul territorio

Gli agenti di polizia municipale, i dipendenti comunali delegati dal Sindaco, le Guardie Ecologiche Volontarie accertano le violazioni alle norme del presente regolamento ed effettuano le contravvenzioni conseguenti.

Art. 27 – Rinvio, riserve e abrogazioni

Sono abrogate le norme regolamentari vigenti sul territorio comunale in contrasto o incompatibili con il presente regolamento. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge in materia di tutela ambientale e le norme tecniche attuative del vigente P.R.G. e relativo regolamento edilizio.

Si fa riserva di integrare il presente regolamento con norme di attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia ed in particolare per le sanzioni applicabili.

Art. 28 – Criteri metodologici per la valutazione dei danni al verde pubblico

Al fine di una corretta valutazione del danno, occorre innanzitutto distinguere il verde in piante facilmente riproducibili o sostituibili e piante difficilmente riproducibili, intendendo per prime quelle specie capaci di una riproduzione e di un accrescimento rapidi (inferiore a 5 anni) e per le seconde quelle sepcie che raggiungono la maturità biologica in un periodo lungo (oltre i 5 anni).

Nella prima categoria rientrano gli arbusti, mentre nella seconda tutti gli alberi di alto fusto.

Nel caso di danno subito da piante a rapido accrescimento, l'indennità da corrispondere sarà calcolata con il procedimento basato sul costo del ripristino e risulterà equivalente all'accumulazione iniziale delle spese che si devono sostenere per ripristinare la situazione preesistente.

$$I_t = \sum Sp \cdot \frac{1}{q^n}$$

Dove I_t è l'indennità totale, $\sum Sp$ è l'accumulazione dell'anno n alle spese di reimpianto e di manutenzione e $\frac{1}{q^n}$ è il coefficiente di anticipazione.

A tal proposito si potrà fare riferimento a prezzi e a tariffe che sono facilmente reperibili presso i vivaisti e le ditte del settore.

Il danno subito da questa categoria di piante si presenta in genere globale e tale da distruggere la pianta nel suo complesso.

Nel caso di lesione parziale, l'indennità sarà direttamente proporzionale al danno subito.

$$I_p = \frac{I_t \cdot X}{100}$$

Dove I_p è l'indennità parziale, I_t è l'indennità totale e X è la percentuale di danno.

Il saggio di interesse da adottare dovrà essere estremamente basso (1-3%), in quanto i beni ambientali, che possono configurarsi come particolari investimenti fondiari, sono in grado di apportare benefici tangibili nel medio e nel lungo periodo, ad un tasso di rischio quasi nullo.

Di più difficile attuazione appaiono le valutazioni di alberi di alto fusto, in quanto si tratta di piante per cui si dispongono di elementi economici comparativi.

Gli unici parametri di riferimento sono rappresentati dai prezzi di mercato stabiliti dai vivaisti.

Il valore degli alberi dipende dalla loro dimensione, dalla loro età, dal loro stato di conservazione, dal sito in cui sono localizzati e dall'aspetto estetico che determinano sul territorio.

Al fine di superare le difficoltà connesse alla complessità della materia, è stato predisposto un procedimento basato sulla correlazione esistente tra il valore della pianta e alcuni indicatori dendrometrici misurabili, quali ad esempio l'altezza o la circonferenza del tronco, oltre ad alcuni indicatori relativi all'importanza biologica, estetica, paesaggistica e conservazionistica che l'esemplare assume.

Il valore della pianta è commisurato alle seguenti variabili: prezzo di base, indice estetico e dello stato sanitario, indice di posizione, indice di dimensione.

Prezzo di base: equivale ad un decimo del prezzo di acquisto di un albero che ha raggiunto determinate condizioni di sviluppo. In particolare, per le latifoglie si farà riferimento ad una pianta avente un tronco di cm.10-12 di circonferenza ad un metro da terra, mentre per le conifere ci si riferirà ad un esemplare avente un'altezza variabile fra cm. 150 e 175.

Indice estetico e dello stato sanitario: il coefficiente ha un intervallo variabile da 1 a 10 in relazione all'aspetto estetico, all'inserimento o meno in un complesso di piante (alberi in gruppo, in filari o isolati) e alle condizioni fitosanitarie.

STATO SANITARIO, VEGETATIVO E POSIZIONE DELL'ALBERO

INDICE

Pianta sana, vigorosa, solitaria	10
Pianta sana, vigorosa, in gruppi da 2 a 5 esemplari	9
Pianta sana, vigorosa, in gruppo < 5 es. o in filare	8
Pianta sana, media vigoria, solitaria	7
Pianta sana, media vigoria, in gruppi da 2 a 5 esemplari	6
Pianta sana, media vigoria, in gruppo < 5 es. o in filare	5
Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria	4
Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o filare	3
Pianta senza vigore, ammalata	2
Pianta senza valore	1

Indice di posizione: il coefficiente può oscillare da un minimo di 4 a un massimo di 8 in funzione dell'area nella quale è ubicata la pianta, considerando che vi sia una correlazione stretta tra il valore delle piante e il valore delle aree su cui esse sono collocate.

UBICAZIONE PIANTE	INDICE
Centro città	8
Periferia	6
Zone rurali	4

Indice delle dimensioni: è correlato con la circonferenza del tronco ad un metro di altezza del suolo. L'indice esprime l'aumento di valore in funzione dell'età dell'albero e, nel contempo, la diminuzione di valore in rapporto alle possibilità di sopravvivenza per gli alberi più vecchi.

Circonferenza in cm.	Indice
30	1
40	1,4
50	2
60	2,8
70	3,8
80	5
90	6,4
100	8
110	9,5
120	11
130	12,5
140	14
150	15
160	16
170	17
180	18
190	19
200	20
220	21
240	22
260	23
280	24
300	25
320	26
340	27
360	28

L'indennizzo da corrispondere al proprietario della pianta abbattuta sarà uguale al prodotto degli indici suddetti moltiplicato a sua volta per il prezzo di base.

Nel caso di sinistro che provochi solamente un danno parziale all'albero e che comunque non comporti un suo abbattimento, il metodo seguito propone i seguenti criteri di valutazione:

- 1) **ferite al tronco e scortecciamento:** l'indennizzo è direttamente proporzionale al danno subito. L'entità fisica del danno è espresso in termini percentuali sulla base della lesione inferta al tronco, comparata con la circonferenza

dello stesso.

Lesioni in % della circonferenza	Indennità in % del valore dell'albero
Fino a 10	-
Fino a 20	20
Fino a 25	25
Fino a 30	35
Fino a 35	50
Fino a 40	70
Fino a 45	90
Fino a 50	100

Nella valutazione del danno questo metodo tiene conto anche di eventuali menomazioni fisiologiche derivanti da attacchi fungini, favoriti dalle lesioni riportate.

- 2) **danni alla chioma:** la valutazione del danno è commisurata all'entità di chioma soppressa o comunque fortemente compromessa, tenendo presente che, se oltre la metà dei rami risulta distrutta, si dovrà risarcire l'intero valore dell'albero.

ALLEGATO "A"

LISTA DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI

SPECIE ARBOREE

PER REALIZZAZIONI IN AREE AGRICOLE O IN HABITAT NATURALI:

<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre
<i>Alnus glutinosa</i> L. Gaertn.	Ontano nero
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frassino maggiore
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	Frassino meridionale
<i>Malus sylvestris</i> Miller	Melo selvatico
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco
<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio
<i>Pyrus pyraster</i> Borkh.	Pero selvatico
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia
<i>Salix alba</i> L.	Salice bianco
<i>Salix triandra</i> L.	Salice da ceste
<i>Tilia cordata</i> L.	Tiglio nostrale
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre

SPECIE ARBUSTIVE

PER REALIZZAZIONI IN AREE AGRICOLE O IN HABITAT NATURALI:

<i>Colutea arborescens</i> L.	Vescicaria
<i>Corpus mas</i> L.	Corniolo
<i>Corpus sanguinea</i> L.	Sanguinella
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Biancospino*
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaggine
<i>Frangula alnus</i> Miller	Frangola
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Olivello spinoso
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Spinocervino
<i>Rosa canina</i> L.	Rosa selvatica
<i>Salix cinerea</i> L.	Salice cinereo
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	Salice ripaiolo
<i>Salix purpurea</i> L.	Salice rosso
<i>Salix viminalis</i> L.	Salice da vimini
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco
<i>Viburnum lantana</i> L.	Lantana
<i>Viburnum opulus</i> L.	Pallon di maggio

**La messa a dimora degli arbusti del genere crataegus è vietata fino al 31.12.2004 in esecuzione di ordinanza del Servizio Fitosanitario Regionale.*

SONO FORTEMENTE SCONSIGLIATE LE SEGUENTI SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE:

<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	(Robinia)
<i>Ailanthus altissima</i> Mill. Swingle	(Ailanto)
<i>Acer negundo</i> L.	(Acero negundo)
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	(Indaco bastardo)

E', altresì, sconsigliata la messa a dimora di essenza arboree che producono infruttescenze cotonose (i cosiddetti piumini) quali il *populus alba* (pioppo bianco) e *populus nigra* (pioppo nero), limitatamente alle piante di sesso femminile.

ALLEGATO “B”

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

I riferimenti legislativi a cui ci si attiene sono i seguenti:

- **Codice Civile approvato con R.D. 16/03/42 n.262 (artt.892 e seguenti);**
- **Codice Penale approvato con R.D. 19/10/30 n.1398 (artt. 635 e 734);**
- **Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/92 n.285 (art.16, 17, 18, 19);**
- **Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16/12/92, n.495 (art.26 e 27);**
- **D.M. 412/87 Lotta obbligatoria al cancro colorato del Platano;**
- **D. 1774798 Disposizioni sulla lotta obbligatoria al cancro colorato del platano;**
- **Circolare applicativa del D. 17/4/98 concernente le note tecniche per la salvaguardia del platano da *Ceratocystis fimbriata*;**
- **D.M. 20/5/26 Lotta obbligatoria alla processionaria del Pino;**
- **L.R. n.2 del 24.1.77;**
- **L.R. 11 del 2/4/88 Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali;**
- **Programma Regionale per il verde urbano del 28.10.89;**
- **Regolamento del Consorzio di Bonifica Parmigiana-Moglia;**
- **Regolamento comunale edilizio ;**
- **Piano Regolatore Generale e relative norme di attuazione;**
- **Regolamento comunale di Polizia Rurale;**
- **T.U. del R.D. 523/1904.**